

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 20

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Modifiche in materia di diritti umani

CAPO I

Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

Art. 1

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" è così sostituita:

"a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo;".

Art. 2

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

1. Il comma 1, dell'articolo 7, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" è così sostituito:

"1. La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo."

Art. 3

Norma transitoria

1. Ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l'anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

TITOLO II

Modifiche in materia di sport

CAPO I

Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

Art. 4

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, è inserito il comma 1 bis:

"1 bis. La provincia di Venezia è autorizzata ad utilizzare una quota parte dei trasferimenti regionali annuali, nella misura massima del dieci per cento, per attività dirette di divulgazione e promozione della voga alla veneta."

Art. 5

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, dopo le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono aggiunte le parole "salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia".

TITOLO III

Modifiche in materia di turismo

CAPO I

Modifica della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"

Art. 6

Modifica dell'articolo 127 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"

1. Al comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, le parole "capitaneria di porto" sono sostituite dalle parole "ente competente".

TITOLO IV
Disposizioni finali

CAPO I
Urgenza

Art. 7
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 ottobre 2003

Galan

INDICE

TITOLO I - Modifiche in materia di diritti umani

CAPO I - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1994 n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia"

Art. 3 - Norma transitoria

TITOLO II - Modifiche in materia di sport

CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

Art. 5 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

TITOLO III - Modifiche in materia di turismo

CAPO I - Modifica della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"

Art. 6 - Modifica dell'articolo 127 della legge regionale 4 novembre 2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"

TITOLO IV - Disposizioni finali

CAPO I - Urgenza

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione del 30 dicembre 2002, n. 40/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 gennaio 2003, dove ha acquisito il n. 338 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare in data 23 gennaio 2003;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 luglio 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Qualarsa Nadia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 settembre 2003, n. 8931.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente progetto di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di diritti umani, sport e turismo" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Lo stesso è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.

Le disposizioni contenute nel medesimo apportano modifiche alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia", nonché alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta" ed infine alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Il progetto di legge in argomento si compone di n. 6 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

Venendo all'analisi più particolareggiata dell'articolato, al fine di consentire l'adozione nei primi mesi dell'anno di riferimento, del programma annuale degli interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia, si prevede la modifica dell'articolo 6 della legge regionale 15/1994 e l'introduzione del termine del 30 settembre dell'anno antecedente per la proposizione delle iniziative da parte degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private e degli organismi associativi di volontariato.

Inoltre viene previsto il termine del 31 dicembre per la proposizione da parte del comitato permanente - organo istituito dalla medesima legge n. 15/1994 con funzione di collaborazione all'attività della Giunta regionale - delle iniziative da inserire nel programma annuale relativo all'anno successivo.

Il suddetto termine del mese di dicembre va a sostituire quello attualmente vigente del mese di ottobre dell'anno di riferimento.

Correlativamente viene previsto, attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 7, un diverso termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere alla predisposizione del programma annuale degli interventi e alla trasmissione di esso al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

Al fine poi di evitare problemi di tipo interpretativo e procedurale, viene prevista una norma transitoria la quale dispone espressamente che per i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della emananda normativa, si applicano le disposizioni vigenti alla data del loro inizio.

Per quanto riguarda la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, poiché le funzioni relative alla voga alla veneta sono state attribuite, in virtù della legge regionale n. 11/2001, alla provincia di Venezia e poiché a seguito dell'entrata in vigore della riforma Costituzionale di cui alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 e, a maggior ragione, della cosiddetta legge "La Loggia", che dà attuazione alla stessa Legge Costituzionale, gli Enti locali destinatari delle funzioni hanno, per espressa disposizione normativa, autonomia nella disciplina dell'organizzazione e nella definizione delle modalità di svolgimento di queste funzioni, attraverso un emendamento dell'articolo 5, viene prevista la possibilità per la Provincia di fissare un termine diverso da quello previsto nell'articolo stesso per la presentazione delle domande d'accesso ai benefici di cui alla legge medesima.

Inoltre, al fine di porre in essere azioni che consentano di incentivare la pratica della voga alla veneta e quindi di consentire alla Provincia di Venezia di realizzare attività di divulgazione e promozione di questo sport, si prevede la possibilità per la Provincia stessa di utilizzare una quota dei trasferimenti regionali annuali, quota che viene fissata nella misura massima del dieci per cento dei medesimi, per la realizzazione di interventi aventi le indicate finalità di promozione.

Per quanto concerne la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, in materia di turismo, poiché la competenza in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo nelle acque interne non è delle Capitaneria di Porto bensì degli Ispettorati al Porto, enti le cui circoscrizioni territoriali in Regione Veneto sono definite dalla legge regionale n. 4/1977, viene prevista la sostituzione, all'articolo 127 del nominato testo unico, delle parole "Capitaneria di porto" con le parole "Ente competente", con una locuzione che comprende entrambi gli enti indicati e volta altresì ad evitare ulteriori interventi correttivi a seguito di eventuali successivi mutamenti della normativa in materia di competenza al rilascio delle autorizzazioni in discorso.

Da ultimo viene prevista la dichiarazione d'urgenza al fine di consentire, già dal corrente anno, il rispetto dei nuovi termini previsti.

La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 24 luglio 2003, ha espresso all'unanimità parere favorevole al progetto di legge in argomento che, così come modificato nel titolo e nel testo, viene dimesso per l'approvazione da parte dell'Aula consiliare.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/1994, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 6 - Funzioni del Comitato.

1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:

a) *propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l'anno successivo.*

b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione in attuazione del programma annuale.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 15/1994, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 7 - Programma annuale degli interventi.

1. *La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di marzo.*

2. Entro il mese di gennaio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/1999, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 2 - Beneficiari.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale:

a) promuove o contribuisce all'organizzazione di manifestazioni inerenti la voga alla veneta;

b) sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta.

1 bis. La provincia di Venezia è autorizzata ad utilizzare una quota parte dei trasferimenti regionali annuali, nella misura massima del dieci per cento, per attività dirette di divulgazione e promozione della voga alla veneta .”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 5/1999, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.

1. Per beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno *salvo diverso termine definito dalla provincia di Venezia* una domanda corredata da:

a) i progetti indicanti le attività di cui all'articolo 3;

b) l'atto costitutivo;

c) una apposita relazione indicante:

1) il numero degli associati;

2) le regate alle quali il richiedente ha concorso negli ultimi tre anni, col numero dei partecipanti e i risultati conseguiti;

3) l'attività svolta nell'anno precedente.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 127 - Autorizzazione e requisiti per le attività di pesca turismo.

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca turismo, l'armatore deve presentare domanda presso l' *ente competente* del luogo di iscrizione della nave, completa dei documenti di bordo e della prova pratica di stabilità finalizzata alla attività di pesca turismo, rilasciata da ente tecnico riconosciuto.

2. La autorizzazione ha validità triennale e in sede di rilascio viene fissato il numero massimo di persone imbarcabili su ciascun natante.”.

4. Strutture di riferimento

- Direzione relazioni internazionali (artt. dall'1 al 3)

- Unità complessa sport e tempo libero (artt. 4 e 5)

- Direzione turismo (art. 6)